REPUBBLICA ITALIANA

POLITECNICO DI MILANO

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

di appalto per la fornitura di

SERVIZI ASSICURATIVI DEL POLITECNICO DI MILANO – LOTTO 2 – RCT/O – CIG 710505902C

TRA

il Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano - C.F. 80057930150 che nel prosieguo del presente atto sarà denominato Politecnico

 \mathbf{E}

la Società Allianz S.P.A., Largo Ugo Irneri 1, Trieste 34123, C.F.05032630963 Capitale sociale versato € 403.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste il 09/03/2007 con numero TS 126343 che nel prosieguo del presente atto sarà denominata Società.

L'anno duemila diciassette il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre nei locali dell'Area Gestione Infrastrutture e Servizi del Politecnico di Milano – Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture, piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano, avanti a me Dott. Francesco Cavazzana, nato a Milano il 10.12.1976, Ufficiale Rogante, in forza del D.D. Rep. n. 963 Prot. n. 8890 del 26.03.2014, senza la presenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo rinunciato, me consenziente, si sono costituiti:

- da una parte il Politecnico rappresentato dal Dott. Raffaele Sorrentino nato a Napoli il 23/04/1966, C.F. SRRRFL66D23F839H, domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti come sopra, il quale interviene nel presente contratto in virtù del D.D. Repertorio n. 7596/2017 Prot n. 111785 del 28/11/2017 emesso ai sensi dell'art. 59, comma 4, del R.A.F.C. del Politecnico emanato con D.R. Rep. n. 828 Prot. n. 7766 del 14/03/2014, e in esecuzione del D.D. 3154/2017 Prot n.0050971 del 09/06/2017;
- dall'altra parte la Società rappresentata da Carlucci Sante Antonio nato a Milano il 06/06/1954 C.F. CRLSTN54H06F205N, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Impresa, in forza della procura speciale repertorio N. 399883 sottoscritta da GALEAZZI BRUNO e ROLLA RICCARDO in rappresentanza di "ALLIANZ S.p.A." dinanzi al Dott. ERCOLE LA CIVITA, Notaio in Milano.

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo.

1

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano con delibera n. 201705300572 del 30/05/2017 ha previsto di bandire una procedura di gara aperta per la fornitura di Servizi Assicurativi del Politecnico di Milano.
- che il Politecnico con decreto del Direttore generale 3154/2017 Prot n. 50971 del 09/06/2017 ha indetto procedura aperta per la fornitura di Servizi Assicurativi del Politecnico di Milano.
- che con D.D. Repertorio n. 6678/2017 Prot n. 100616 del 30/10/2017 è stata aggiudicata definitivamente la gara SERVIZI ASSICURATIVI DEL POLITECNICO DI MILANO LOTTO 2 RCT/O CIG 710505902C con un ribasso del 11,87 % rispetto alla base d'asta alla Società Allianz S.P.A per il tramite della società Sempione S.R.L.;
- che ALLIANZ S.P.A. ha conferito Procura Speciale alla "SEMPIONE SRL", Agente Allianz S.p.A. nelle persone dei Signori:
 - CARLUCCI SANTE ANTONIO codice fiscale CRLSTN54H06F205N
 - CARLUCCI MARCO codice fiscale CRLMRC62A07F205C
- che il Sig. CARLUCCI SANTE risulta rappresentante della "SEMPIONE SRL" come risulta da certificato della Camera di Commercio P.V 2626494 estratto dal Registro Imprese in data 27/11/2017;
- che è stata inviata comunicazione di aggiudicazione alla Società il 30/10/2017;
- che la Società, ai sensi dell'art. 7.4 del Disciplinare di Gara ha costituito garanzia fideiussoria di Euro 60.283,46 a mezzo polizza fideiussoria n. 370669542 emessa il 22/11/2017 da GENERALI ITALIA S.P.A.
- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/16 tramite il sistema AVCPASS
- che in data 21/11/2017 è stata inoltrata alla Prefettura di Trieste richiesta di rilascio dell'informazione antimafia e che non è ad oggi pervenuta risposta;
- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/16.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il Politecnico, come sopra rappresentato, concede in appalto alla Società, rappresentata da Carlucci Sante Antonio nato a Milano il 06/06/1954 C.F. CRLSTN54H06F205N come risulta dalla procura speciale Rep. 399883 sopra menzionata, che accetta, l'affidamento dell'appalto di servizi assicurativi LOTTO 2 – RCT/O – CIG 710505902C

Art. 3 - Obblighi della Società

Alla Società spetta l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto secondo le modalità di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale di Appalto (All. "1"), all'Offerta Economica presentata in sede di gara (All. "2").

Art. 4 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà inizio alla data del 01/01/2018 e avrà la durata fino al 31/12/2020, con facoltà di proroga per ulteriori 3 anni come previsto dagli atti di gara.

Art. 5 – Premio annuo

Il premio annuo sarà determinato come le modalità specificate nel capitolato Art.19 applicando i prezzi offerti in sede di gara, come da scheda di offerta (Allegato 2 Offerta Economica Assicurazioni – Lotto2). Il premio annuo stimato, fatte salve le eventuali regolazioni previste, è il seguente: € 68.488,37 (premio annuo imponibile) € 83.727,04 (premio annuo lordo). Il valore complessivo stimato del contratto per il periodo di 3 anni è pari ad € 251.181,12 (premio lordo).

Art. 6 - Condizioni della fornitura

L'appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Società sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto, al Capitolato (All. "1"), come modificato dall'Offerta Tecnica di gara (All. "3").

Art. 6.1 - Servizio di sportello presso il Politecnico

La Società si impegna ad organizzare e gestire, per tutta la durata del contratto, un servizio di sportello presso il Politecnico con proprio personale dedicato per l'attività di assistenza nella fase istruttoria del danno e fino alla liquidazione del sinistro.

Tale servizio sarà fornito per 3 mezze giornate alla settimana tutti i mesi dell'anno ad eccezione dei periodi di chiusura dell'Ateneo che saranno comunicati anno per anno.

Lo sportello sarà disponibile per almeno 4 ore consecutive dei giorni settimanali da concordare annualmente con il Politecnico di Milano.

La sede del servizio di sportello sarà ubicata presso gli uffici del Politecnico di Milano e, su richiesta dell'Ateneo, potrà essere svolto sia presso il Campus Leonardo che presso i Campus Bovisa Durando e Bovisa La Masa Lambruschini.

Il personale dedicato deve essere in grado di esprimersi correttamente in italiano ed in inglese.

Art. 6.2 - Messa a disposizione di una pagina web dedicata con aggiornamento in tempo reale

La Società si impegna a mettere a disposizione, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, un'applicazione web dedicata al Politecnico di Milano alla quale gli addetti degli uffici potranno accedere direttamente con un passaggio in Single Sign On, basato sul protocollo SAML 2, dal contesto autenticato del portale dei servizi online.

Per ciascun utente sarà definita una struttura organizzativa di appartenenza, che sarà comunicata all'applicazione web al momento del passaggio in Single Sign On.

L'applicativo web, esposto in https, dovrà presentare tutti e soli i sinistri aperti dalla struttura organizzativa di appartenenza dell'utente autenticato e, per ciascuno di essi, almeno tutte le informazioni previste dall'articolo denominato "Produzione di informazioni sui sinistri" del Capitolato di gara.

Saranno definiti degli utenti con permessi di supervisore, che potranno visualizzare tutti i sinistri aperti dall'Ateneo, indipendentemente dalla struttura organizzativa.

Tutte le informazioni dovranno essere aggiornate in tempo reale.

La gestione delle informazioni, dei database, delle utenze, delle trasmissioni dati e di ogni altro aspetto correlato alla gestione di tale pagina web dovrà garantire il pieno rispetto di tutte le disposizioni normative in tema di privacy e sicurezza informatica.

Art. 6.3 - Redazione e aggiornamento FAQ relative al contratto di assicurazione e relative procedure di informazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico

La Società si impegna a mettere a disposizione, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, una raccolta di domande e risposte frequenti relative al contratto di assicurazione e relative procedure di informazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico.

La società si impegna a raccogliere i quesiti inviati dal Politecnico di Milano e dai docenti, dipendenti e studenti dello stesso, tramite email, telefono e servizio di sportello (se offerto in sede di gara) e ad aggiornare il testo della FAQ con frequenza almeno mensile, se pervengono nuove domande di interesse comune.

In ogni caso almeno una volta all'anno deve essere proposta al Politecnico di Milano una revisione del testo delle FAQ.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa

Art. 8 – Condizioni di polizza assicurativa.

Il testo di Polizza è interamente ed esclusivamente costituito dal capitolato di gara come eventualmente integrato dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 9 – Normativa anticorruzione.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

La società dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, i Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo http://www.polimi.it/ateneo/, RUP della presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

La Società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo: http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/

Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

La Società dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.

Art. 10 - Penalità

Saranno applicate le penalità previste dal Capitolato Speciale.

Art. 11 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto

Si applicano le cause e modalità di risoluzione previste dal Capitolato.

Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all'Art.80 D. Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto e dai patti di integrità.

Ai sensi dell'Art.92 c.3 e 4 del D. Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito negativo dell'informativa antimafia richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 12 – Recesso

Si applicano le cause e modalità di recesso previste dal Capitolato.

Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall'Art.109 D.Lgs.50/2016.

Art. 13 - Documenti che fanno parte del contratto

- ➤ All. 1 Capitolato Speciale come modificato dall'offerta tecnica di gara
- ➤ All. 2 Offerta Economica
- ➤ All. 3 Offerta Tecnica

- ➤ All. 4 Patti di Integrità
- ➤ All 5 Procura

Art. 14 - Domicilio legale

Per tutti gli effetti del presente contratto il Politecnico elegge domicilio legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano; la Società elegge domicilio legale in Largo Ugo Irneri 1, Trieste (TS).

Art. 15 Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Politecnico e la Società sarà competente il Foro di Milano.

Art. 16 Modalità di pagamento del premio

Si rinvia a quanto stabilito dal capitolato di gara.

Art. 17 Trattamento dati

Il Politecnico di Milano effettua il trattamento dei dati forniti dalla ditta appaltatrice, secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dei relativi disciplinari tecnici, ed esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale e il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.

Il Fornitore si impegna a trattare tutti i dati personali eventualmente comunicati o raccolti nell'ambito della fornitura, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, con particolare riguardo all'applicazione dell'Allegato B Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Responsabile del Trattamento dei dati personali e sensibili eventualmente comunicati o raccolti nell'ambito della fornitura è il Fornitore.

La conservazione dei dati personali e sensibili oltre la scadenza della presente convenzione deve essere effettuata dal Fornitore secondo la normativa vigente in materia.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 18 Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione

commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte

del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a comunicazione@polimi.it.

Art. 19 Riservatezza

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal

Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento

dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al

suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività

commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere

altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai

sensi della normativa vigente in materia.

Art. 20 - Registrazione e spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, esclusa l'I.V.A., sono a carico della Società.

Il presente contratto è soggetto a registrazione fiscale a cura dell'Amministrazione del Politecnico.

Richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale, salvo che per gli allegati

per espressa dispensa avutane dalle parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno approvato e con me lo

sottoscrivono.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente Contratto è sottoscritto con firma digitale.

POLITECNICO DI MILANO

Raffaele Sorrentino

Società Allianz Spa

Carlucci Sante Antonio

Q


Sono specificamente approvati ai sensi degli artt. 1341/1342 c.c. gli artt. 3 Obblighi della Società, 4 Durata dell'appalto, 5 Premio annuo, 6 Condizioni della fornitura, 8 Condizioni di polizza assicurativa, 9 Normativa anticorruzione, 10 Penalità, 11 Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto, 12 Recesso, 13 Documenti che fanno parte del contratto, 15 Foro competente e 16 Modalità di pagamento del premio, del presente contratto.

Società Allianz Spa

Carlucci Sante Antonio

L'UFFICIALE ROGANTE

Francesco Cavazzana



<u>INDICE</u>

DEFINIZION	I [DEF]	1
CONDIZION	I GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]	3
DECORREN	ZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	.3
Art. 1	Durata dell'Assicurazione – Proroga - Disdetta	.3
Art. 2	Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione	.3
Art. 3	Pagamenti per variazioni con incasso di Premio	.3
Art. 4	Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione	.3
Art. 5	Tracciabilità dei Pagamenti	.4
Art. 6	Variazione del rischio	.4
Art. 7	Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	.4
Art. 8	Clausola di recesso	.4
Art. 9	Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave	.4
Art. 10	Diminuzione del Rischio	.5
Art. 11	Interpretazione della Polizza	.5
Art. 12	Danni precedenti	.5
Art. 13	Assicurazione presso diversi Assicuratori	.5
Art. 14	Oneri fiscali	.5
Art. 15	Foro competente	.5
Art. 16	Rinvio alle norme di legge	.6
Art. 17	Trattamento dei dati	.6
Art. 18	Coassicurazione e Delega	.6
Art. 19	Conteggio del Premio	.6
Art. 20	Regolazione del Premio	. 7
NORME OPI	ERANTI IN CASO DI SINISTRO	.8
Art. 21	Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato – Denuncia del Sinistro	
Art. 22	Gestione delle vertenze di Danno – Spese Legali e Peritali	
Art. 23	Pagamento dell'Indennizzo	
Art. 24	Recesso in caso di Sinistro	.9
Art. 25	Produzione di informazioni sui sinistri	.9
ATTIVITÀ E	CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]	11
	ASSICURATI [MAS]	
	BILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA [RCTO]	
Art. 1	Disciplina della Responsabilità	
Art. 2	Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	
Art. 3	Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (RCO)	
Art. 4	Malattie Professionali	
Art. 5	Rivalsa INPS	
Art. 6	Esclusioni	
Art. 7	Novero di Terzi	
Art. 8	Responsabilità Personale	
Art. 9	Responsabilità come da DM 363/98 e ss.mm.ii. D.Lgs n. 626/1994 e D.Lgs n. 494/1996 e successive modifiche e integraz	
	nute nel D.Lgs n. 81/2008	
Art. 10	Committenza generica inclusa guida veicoli	15
Art. 11	Danni da Incendio	
Art. 12	Danni da interruzione di attività	15

Art. 13	Inquinamento accidentale	15
Art. 14	Proprietà, conduzione e locazione di fabbricati	
Art. 15	Proprietà ed uso macchinari	16
Art. 16	Spese di salvataggio	16
Art. 17	Danni a Cose in consegna e custodia	16
Art. 18	Comodato – Leasing - Locazione	16
Art. 19	Danni da furto	17
Art. 20	Danni da smercio	17
Art. 21	Danni a veicoli	
Art. 22	Cose in ambito lavori	17
Art. 23	Danni a mezzi sotto carico e scarico	17
Art. 24	Danni a condutture ed impianti sotterranei	18
Art. 25	Danni da cedimento e franamento del terreno	18
Art. 26	Prove ed esami	18
Art. 27	Danni cagionati e/o subiti dai non dipendenti	18
Art. 28	Convegni – Congressi – Corsi – Manifestazioni in genere	19
Art. 29	Ulteriori precisazioni	19
Art. 30	Legge sulla Privacy	
Art. 31	Validità territoriale	20

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto per il quale esista o sorga in futuro un interesse assicurabile da parte della Contraente
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno
Danno	Il pregiudizio economico addebitato all'Assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali o danni a cose
Cose	Sia i beni materiali sia gli animali
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato

Retribuzioni annue lorde	L'ammontare delle retribuzioni lorde dipendenti, corrisposte dal Contraente ai dipendenti ed ai Soggetti ad essi equiparati
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 Durata dell'Assicurazione – Proroga - Disdetta

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2020; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, ferma la possibilità per il Contraente di manifestare, con il preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza, l'intendimento al rinnovo per ulteriori tre anni.

E' altresì facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, limitatamente al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni. La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24 del 31.3.2018.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro il 31.3 di ogni anno.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Tracciabilità dei Pagamenti

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010.

Art. 6 VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore.

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 7 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per i contratti di durata pluriennale, qualora, a seguito di significative, motivate e circostanziate ipotesi di modifiche del rischio tali da alterare l'equilibrio economico del contratto, l'Assicuratore ritenga indispensabile chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 8 CLAUSOLA DI RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le Parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma dell'art.7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo 25 "Produzione di informazioni sui sinistri" riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso

dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al secondo comma del citato art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

2. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

Art. 10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Art. 11 Interpretazione della Polizza

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 12 Danni Precedenti

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali precedenti sinistri che abbiano implicato una loro responsabilità.

Art. 13 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

Il Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 14 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente

Art. 15 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente il Foro di Milano.

Art. 16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 Trattamento dei dati

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 18 Coassicurazione e Delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che l'ammontare complessivo dei premi – nei termini disciplinati all'art. 2 - sarà versato interamente alla Società Delegataria che provvederà a dare quietanza complessiva dell'importo incassato.

In caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) gestirà e definirà direttamente con il Contraente/Assicurato la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'Assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Art. 19 Conteggio del Premio

Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dall'applicazione del tasso imponibile indicato nella Scheda Offerta all'ammontare delle Retribuzioni Annue Lorde corrisposte dal Contraente nel periodo di assicurazione di riferimento.

Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato, calcolato sull'80% dell'ammontare preventivato delle Retribuzioni Annue Lorde, come sotto indicato.

Sulla base di quanto precede il premio anticipato viene così calcolato:

Retribuzioni Annue Lorde preventivate (80%)	Tasso imponibile
€ 120.000.000,00	come indicato nella Scheda Offerta
Premio annuo imponibile	come indicato nella Scheda Offerta

Successivamente alla data di scadenza di ciascun periodo di assicurazione, si procederà al calcolo del premio di regolazione come di seguito regolamentato.

Art. 20 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Con riferimento a quanto indicato nel precedente Articolo - Conteggio del Premio - entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi delle Retribuzioni Annue Lorde corrisposte.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 21 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Agli effetti dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato ha avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un Terzo avente titolo a rappresentarlo o vi sia attivazione dell'Autorità Giudiziaria.

Agli effetti dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (R.C.O.), il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, soltanto per i sinistri per i quali:

- ha ricevuto notifica dell'atto di inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale;
- ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale;
- ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell' I.N.P.S.;
- ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto.

Art. 22 Gestione delle vertenze di Danno – Spese Legali e Peritali

La Società si impegna a gestire i sinistri, con la necessaria diligenza anche qualora rientrassero nell'ambito delle franchigie previste, come se tali scoperti o franchigie non esistessero, ed assume a proprio carico, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso.

Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Relativamente alla nomina di Legali, Periti e Consulenti, l'Assicurato può affiancare, a quello nominato dalla Società, personale da esso incaricato e/o dipendente del suo Ufficio Legale e/o dell'Avvocatura dello Stato, fermo restando che tali costi saranno aggiunti al massimale di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società.

La Società non riconosce, peraltro, spese sostenute dall'Assicurato per Legali, Tecnici o Consulenti che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 23 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società corrisponde direttamente al Terzo danneggiato l'indennizzo dovuto, dandone contestuale comunicazione al Contraente, salvo i casi per cui quest'ultima ha formalmente richiesto alla Società il pagamento a proprio favore dopo aver provveduto alla tacitazione del Terzo danneggiato.

Art. 24 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Non si applica alla presente polizza.

Art. 25 Produzione di informazioni sui sinistri

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni semestralità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto (es. CSV) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore; la data di accadimento dell'evento; la data della denuncia; la tipologia dell'evento;
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo); la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 a) sinistro agli atti, senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €______.]:

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al primo comma.

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]

Si prende atto che l'assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o dell'Assicurato/i, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso che gratuito.

Tra le "attività e/o competenze istituzionali" del Contraente e/o Assicurato devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché le prestazioni di servizio e/o ricerca in base ad accordi anche di diritto privato con terzi, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o delibere e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto, a nuovo e non, svolto e/o da svolgere al momento della sottoscrizione della presente polizza.

Resta espressamente e validamente convenuto che, qualora il Contraente e/o Assicurato/i fosse chiamato a rispondere di danni, quale civilmente responsabile a sensi di legge, la Società ne assumerà la garanzia, sia per quanto descritto nella presente polizza sia per quanto dovesse emergere successivamente, anche se qui non descritto e anche se nelle descrizioni qui riportate o in altre eventuali descrizioni future vi fosse errore, omissione, dubbio, imprecisione o indeterminatezza.

MASSIMALI ASSICURATI [MAS]

La massima esposizione della Società **per ogni sinistro**, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, è rispettivamente:

Cumulativamente per la Responsabilità Civile verso Terzi € 50.000.000,== (cinquantamilioni) RCT) e la Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (RCO) Con il limite di € 3.000.000,00== (tremilioni) Per ogni Prestatore d'opera infortunato Per ogni Prestatore d'opera che - per attività di prova, ricerca e didattica - svolga mansioni legate a detenzione e/o di impiego o comunque connesse con fenomeni di Ridotto a € 1.000.000,== (unmilione) trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente, nonché mansioni legate a detenzione e/o impiego di esplosivi.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA [RCTO]

Art. 1 DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Art. 3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:

- 1. ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- 2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L...

Art. 4 MALATTIE PROFESSIONALI

L'Assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall'INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura purché siano conseguenza di fatti commessi e verificatisi per la prima volta in data successiva a quella della stipulazione della presente Assicurazione e si manifestino, per la prima volta, dopo tale data e comunque non oltre i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell'ambito del massimale R.C.O. che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo annuo di assicurazione.

La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:

- 1. per i Prestatori d'opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie professionali consequenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante del Contraente;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante del Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
 - alla lavorazione e/o esposizione all'amianto (asbestosi e silicosi);

la presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.

Art. 5 RIVALSA INPS

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall' I.N.P.S. ai sensi dell'Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 6 ESCLUSIONI

L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera non comprende i danni:

- a. conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi, salvo l'impiego di tali materiali per uso didattico o di prova o di ricerca;
- b. conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- c. conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente, fatto salvo eventi legati ad attività di prova, ricerca e didattica;
- d. derivanti da campi elettromagnetici;
- e. derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto.

L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- f. conseguenti a furto, ad eccezione di quanto previsto al successivo Articolo Danni da furto;
- g. per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo n.
 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- h. derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;

- i. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- j. alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- k. alle cose trasportate su mezzi di trasporto;
- derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano di natura accidentale;
- m. conseguenti a trabocco o rigurgito di fognature nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali.

Art. 7 Novero di Terzi

Si conviene tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i Soggetti sia Persone fisiche che giuridiche, dipendenti o non, compresi il Rettore e il Pro Rettore ad esclusione dei Prestatori d'opera e del personale in comando presso il Contraente, qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O..

Pertanto i Prestatori d'opera e il personale in comando presso il Contraente, sono considerati terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà.

Agli effetti della presente assicurazione, resta inteso e convenuto che tutti i Soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività svolte devono intendersi terzi fra loro.

Art. 8 RESPONSABILITÀ PERSONALE

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori d'opera dipendenti (ivi compresi quindi i Dirigenti e l'Ing. Capo dell'ufficio tecnico del Contraente /Assicurato), dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare per danni involontariamente cagionati:

- 1. a "terzi", nel limite del massimale previsto per la R.C.T., esclusi i soggetti sopra indicati utilizzati dall'Assicurato, salvo quanto previsto al successivo punto 2.;
- 2. ad altri Prestatori d'opera dipendenti dell'Assicurato e ai lavoratori parasubordinati, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale, e nel limite del massimale previsto per la R.C.O..

L'Assicurazione comprende altresì la responsabilità civile personale, per danni involontariamente cagionati a terzi ed agli altri soggetti sopra indicati, di "Soggetti non a rapporto di dipendenza" quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Collaboratori, Consulenti esterni, Volontari e Appartenenti ad Associazioni di Volontariato, Studenti, Borsisti, Tirocinanti, Dottorandi, Ricercatori, Lettori, Docenti nonché tutti i Soggetti previsti ed elencati negli articoli di leggi, regolamenti, delibere e/o provvedimenti, atti emanati e/o che saranno in futuro emanate dagli Organi competenti.

Art. 9 RESPONSABILITÀ COME DA DM 363/98 E SS.MM.II. D.LGS N. 626/1994 E D.LGS N. 494/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS N. 81/2008

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dell'Assicurato per fatto dei Dipendenti, nonché quella personale in capo ai Dipendenti stessi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste

ai sensi del DM 363/98 e ss.mm.ii., del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 10 COMMITTENZA GENERICA INCLUSA GUIDA VEICOLI

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicurato, ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerga il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Art. 11 Danni da Incendio

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a cose di Terzi conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da guesti detenute a gualsiasi titolo.

Tale garanzia è prestata in secondo rischio ad eventuale analoga garanzia prestata da polizza All Risks, purché valida ed operante.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 4.000.000,00 (quattromilioni) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art. 12 Danni da interruzione di attività

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti da interruzione o sospensione, parziale o totale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.000.000,00 (unmilione) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art. 13 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali di impianti e condutture.

A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza del Contraente.

Sono esclusi i danni di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi dell'Articolo 18 della L. 349/86 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.000.000,00 (unmilione) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Sempre per questi danni l'indennizzo viene corrisposto con uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 5.000,00 (cinquemila) ed il massimo di € 50.000,00= (cinquantamila) per ciascun sinistro.

Art. 14 Proprietà, conduzione e locazione di fabbricati

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario, conduttore, concessionario o utilizzatore a qualsiasi titolo dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e dei rispettivi impianti, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini, strade ad uso interno, locale adibito ad aule, eliporto, nulla escluso né eccettuato.

L'Assicurazione comprende inoltre i danni avvenuti in occasione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 15 Proprietà ed uso macchinari

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dalla proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione di al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

Art. 16 Spese di Salvataggio

La Società tiene indenne l'Assicurato delle spese non inconsideratamente dallo stesso sostenute allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto di cui l'Assicurato possa essere ritenuto responsabile.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 200.000,00 (duecentomila) per ciascun sinistro.

Art. 17 Danni a Cose in consegna e custodia

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni subiti dalle cose che, l'Assicurato stesso, abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione con esclusione delle cose eventualmente oggetto di lavorazione.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.000.000,00 (un milione) per ciascun sinistro.

Sempre per questi danni l'indennizzo viene corrisposto con una franchigia di € 100,00 (cento) per ciascun sinistro.

Art. 18 COMODATO – LEASING - LOCAZIONE

L'Assicurazione è valida anche per la responsabilità civile dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione, concessione e simili.

Premesso che l'Assicurato può utilizzare fabbricati di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, concessione, l'Assicurazione è altresì estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile facente capo al proprietario dei fabbricati medesimi nei limiti previsti dagli usi contrattuali e dalle norme di legge.

Art. 19 Danni da furto

L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 50.000,00 (cinquantamila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Sempre per questi danni l'indennizzo viene corrisposto con uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 500,00 (cinquecento) per ciascun sinistro.

Art. 20 DANNI DA SMERCIO

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati dalle cose, comprese quelle marchiate (branding), vendute o comunque distribuite.

Ad eccezione delle cose marchiate sono esclusi i danni a terzi dovuti da vizio originario del prodotto.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 100.000,00 (centomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione nonché per ciascun sinistro in serie ovvero per le richieste di risarcimento derivanti da una pluralità di danni originati da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in momenti diversi.

Relativamente a questa estensione, sono esclusi i danni avvenuti negli USA, in Canada e Messico

Art. 21 DANNI A VEICOLI

L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli di proprietà di Terzi, Dipendenti, del Rettore, degli Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza, comprese quelle delle Strutture esterne, del Contraente.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 40.000,00 (quarantamila) per ciascun danneggiato.

Art. 22 Cose in ambito Lavori

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La Società indennizzerà danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 500.000,00 (cinquecentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione, con il sottolimite di € 100.000,00 (centomila) per i danni alle cose di terzi che costituiscono strumento di lavoro e/o sono oggetto del lavoro stesso.

Sempre per questi danni l'indennizzo viene corrisposto con uno scoperto del 10% minimo € 500,00 (cinquecento) ridotto a € 250,00 (duecentocinquanta) per i danni a cose di terzi che costituiscono strumento di lavoro, per ciascun sinistro.

Art. 23 Danni a mezzi sotto carico e scarico

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.

Art. 24 Danni a condutture ed impianti sotterranei

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a condutture ed impianti sotterranei.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 100.000,00 (centomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Sempre per questi danni l'indennizzo viene corrisposto con uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 5.000,00 (cinguemila) per ciascun sinistro.

Art. 25 Danni da cedimento e franamento del terreno

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a Cose cagionati da cedimento o franamento del terreno purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive.

Relativamente ai danni ai fabbricati la Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 500.000,00 (cinquecentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Sempre per i danni ai fabbricati l'indennizzo viene corrisposto con uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 10.000,00 (diecimila) per ciascun sinistro.

Relativamente ai danni ad altre cose l'indennizzo viene corrisposto con una franchigia di € 1.000,00 (mille) per ciascun sinistro.

Art. 26 Prove ed esami

Premesso che l'Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, effettua selezioni o prove pratiche, si precisa che l'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

Art. 27 Danni Cagionati e/o subiti dai non dipendenti

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da:

- titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo, carico, scarico, prelievo e consegna merce e lavori di giardinaggio in genere;
- progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto del Contraente;
- persone non dipendenti che svolgono occasionalmente lavori oggetto dell'attività descritta in polizza;
- componenti di delegazioni nazionali ed estere in visita presso il Politecnico , anche in caso di utilizzo da parte dei medesimi di apparecchiature ed impianti in genere;
- componenti di commissioni di gara preposte all'acquisizioni di beni e/o servizi o di opere nonché componenti di commissioni di concorso preposte all'acquisizione di risorse umane.

Limitatamente ai danni subiti la garanzia è valida a condizione che l'Assicurato non abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria INAIL

Art. 28 Convegni – Congressi – Corsi – Manifestazioni in genere

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato verso terzi, compresi i partecipanti e gli studenti, derivante dall'organizzazione di convegni, di congressi, di corsi professionali e di visite ad Aziende in genere nonché dall'organizzazione di manifestazioni, gite e simili eventi siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici o similari.

Art. 29 ULTERIORI PRECISAZIONI

Si precisa che l'Assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dall'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio Civile;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture, anche di terzi, a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale sia in Italia che all'estero.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo. Pertanto si conviene che per tutte le persone non Dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'Assicurazione, le garanzie valgono:

- a. per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone compresi i dipendenti e gli Amministratori;
- b. per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.

Art. 30 Legge Sulla Privacy

A parziale deroga di quanto previsto all'Articolo - Oggetto Dell'Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi Utenti in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente.

La presente estensione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente al Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.

Il Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art. 31 VALIDITÀ TERRITORIALE

La presente Assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero ad eccezione, per quanto riguarda i Danni da Smercio di cui all'Articolo 20, di USA, Canada e Messico.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Scheda OFFERTA – Lotto 2 Assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

	Somma assicurata	Tasso annuo imponibile promille (*)	Premio annuo imponibile	Imposta	Premio annuo lordo
Retribuzioni Annue Lorde Preventivate	149.202.391,50 €	0,4590	68.488,37€	22,250%	83.727,04€
TOTALE premio annuo 68.488,37 €				83.727,04€	
TOTALE premio 6 anni (valore massimo appalto)					502.362,22€

N.B.: Il premio annuo imponibile sopra indicato deve essere calcolato sulla totalità delle "Retribuzioni Annue Lorde Preventivate", fermo restando che il premio annuo anticipato dal Contraente sarà calcolato secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico

IMPORTO ANNUO A BASE D'ASTA PER LOTTO 2 IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA PER LOTTO 2 95.000,00 € 570.000,00 €

Documento d'offerta

Sommario

Procedura	1
Valore dell'offerta	
Parametri dell'offerta	

Procedura

Stazione Appaltante Politecnico di Milano

Nome procedura Affidamento servizi assicurativi del Politecnico di Milano

Identificativo della procedura 86510444

Nome lotto LOTTO 2 - Polizza RCTO

Identificativo del lotto 86510446

Valore dell'offerta

Fornitore Sempione Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Offerta economica 502.362,22 EUR

Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto 27.329,23000 EUR

Base dell'asta 570.000,00000 EUR

Parametri dell'offerta

Nome requisito: Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa

alla gara (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara sce-

gliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costi-

tuendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).

Risposta: In forma singola

Nome requisito: Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro

Amministrativo)

Descrizione requisito: Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documen-

tazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni

ivi previste.

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Risposta: Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome requisito: Documento di gara unico europeo (DGUE) - Allegato A (Pa-

rametro Amministrativo)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve allegare a pena di esclusione pro-

ducendo documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5

gennaio 2016.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Dichiara_Ag Milano Filiberto - Politecnico di Milano - DGUE

- Allegato A - solo Lotti 2 - 6 e 8.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GALEAZZI BRUNO; Gianluca Matteo Di Pierro

Hash(MD5-Base64): fst0Pe18LHMNEmlc+jNTKg==

Hash(SHA-1-Hex):

7abe659c8f0a21b9602e82f1b82e69a9c258ac88

Hash(SHA-256-Hex): fe656ee38527db2f9606bbbe358e822-

b2ee054dcb92a388c9a01683a3f8e116b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa

alla gara (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara sce-

gliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costi-

tuendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

dichiarazione forma singola.pdf.p7m

Dimensioni: 151 KB

Firmatari: CARLUCCI MARCO

Hash (MD5-Base 64): hl0L8UHp3Uqse 6nGTprqQA ==

Hash(SHA-1-Hex):

30d32634cb6f0bd965630291e9d1a5a5dff9b430

Hash(SHA-256-Hex): 26b59a95576b257c913eca179fb0760-

6728632a0ac1cc131ce351bbe9735f071

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: 4.1.9. Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma

aggregata (eventuale) - Allegato B (Parametro Amministrati-

(ov

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Descrizione requisito: In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consor-

zio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip

non dovra' essere firmata digitalmente.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Nome requisito: Allegato C – Patto di Integrità del Politecnico di Milano (Para-

metro Amministrativo)

Descrizione requisito: Allegare copia dell'allegato C - Patti d'integrità, firmata digi-

talmente per accettazione.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

patto integrit+á.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 135 KB

Firmatari: GALEAZZI BRUNO; Gianluca Matteo Di Pierro

Hash(MD5-Base64): 3XO+6Bz0VcpgVWHUIv8zDQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1fdb606952020e253d14b36c611792db11426d9c

Hash(SHA-256-Hex): 30dfbf056b6b87fae3dac19622b7845-

be6490724b41d746f048ab2b65fd6366d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Allegato D – Subappalto (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione ri-

chiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere fir-

mati digitalmente.

Caratteristiche tecniche delloffer-

to

Nome requisito: Allegato E – Segreti tecnici (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve dichiarare la presenza di segreti

tecnici o commerciali all'interno della presente procedura ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti, redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato D. La presentazione di tale dichiarazione è opzionale. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione considererà tutti i documenti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli

interamente agli interessati.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Nome requisito: PASSOE (Parametro Amministrativo)

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Descrizione requisito: L'operatore economico dovrà, inoltre, allegare nell'apposi-

to campo il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico

può essere verificato tramite AVCPASS.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Passoe.zip.p7m

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: CARLUCCI MARCO

Hash(MD5-Base64): t8wlv120SG4c4+V0L5g65Q==

Hash(SHA-1-Hex):

888d7565d52f2035c40421641b878aa37704b885

Hash(SHA-256-Hex): 63f3157c85d9b20a3ba8f566a9deae6-

105c742b03ebdff1eb1b064f55a6d7013

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa

con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto del-

le prescrizioni previste dalla documentazione di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

polizze cauzioni.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: CARLUCCI MARCO

Hash(MD5-Base64): OutKQ6adZmAoihyQ/Sku0Q==

Hash(SHA-1-Hex):

9395abb46e9f4825030ffb6c56b8d0f610d93181

Hash(SHA-256-Hex): 938477c16732210ad5fc99c8cd18c43-

957a11846b6adb209aa40b399f7612cf0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva

(Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore

economico deve, a pena di esclusione salvo le eccezioni previste dal medesimo comma, produrre l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente

risultasse affidatario.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Nome requisito: 4.1.5. Eventuali certificazioni a supporto delle riduzioni della

garanzia provvisoria ex art.93 c.7 D.Lgs.50/2016 (Parametro

Amministrativo)

Descrizione requisito: L'importo della garanzia provvisoria può essere nei casi e con

le modalità previste dall'art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico può alternativamente: •allegare copia in formato elettronico delle certificazioni o altri documenti a dimostrazione dei diversi casi previsti dall'art. 93, c. 7, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma). •allegare idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante

il possesso della dette certificazioni.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Nome requisito: Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto paga-

mento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovra' essere firmata

digitalmente.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

anac.zip.p7m

Dimensioni: 657 KB

Firmatari: CARLUCCI MARCO

Hash(MD5-Base64): ZIPiap82uHyYq67Dp3NM7g==

Hash(SHA-1-Hex):

a9a728498cc2a25e34530940527951c0db8441b7

Hash(SHA-256-Hex): fcca2cdb42390900efd527ed56056cd-

7b5740e1f767582d5f0a2768333a5dac7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Avvalimento (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Nel solo caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'art.

89, D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare la seguente documentazione: 1. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria. La dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000; 2. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante: • il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs.

50/2016, da rendere in modo conforme alla relativa sezione del documento Allegato A • l'obbligo verso l'operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico citato; • la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata; • copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. ovvero, in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (normativa antimafia).

Caratteristiche tecniche dellofferta

Nome requisito: Procura (eventuale) (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono

l'offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Caratteristiche tecniche delloffer-

procura politecnico milano.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 525 KB

Firmatari: CARLUCCI MARCO; CARLUCCI MARCO

Hash(MD5-Base64): ch8M5M+mDDWxsOrPTL/Aew==

Hash(SHA-1-Hex):

a864ac65ca98b67cf60ad4bcf94a387fb3638769

Hash(SHA-256-Hex): 969990279fe4081c418389fda3b1fa5-

04fff04a866474ad7e7433faabc06a2e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: 4.1.13. Possesso requisito capacità tecnico professionale: Au-

torizzazione esercizio attività assicurativa (Parametro Ammi-

nistrativo)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve allegare documento che attesti di

essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura di cui al lotto per il quale intende concorrere. Deve essere indicato il numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione

e Gruppi assicurativi tenuto da IVASS, sezione dell'albo e data di iscrizione. Suddetto requisito può essere comprovato anche mediante autodichiarazione soggetta a verifica da parte della

stazione appaltante.

Caratteristiche tecniche delloffer-

IVASS.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 368 KB

Firmatari: GALEAZZI BRUNO; Gianluca Matteo Di Pierro

Hash(MD5-Base64): 1CtWuJSmNJ9VIzrgxGyJzw==

Hash(SHA-1-Hex):

9755a5f543718e6b9ab4b54d6621e1143b121487

Hash(SHA-256-Hex): 03c3a08c8eadb67b2d58a7786db596e-

ddece415498eb5a90b8dabe97cf0a5736

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: 4.1.14. Possesso requisito di capacità economico finanziaria:

raccolta premi nel triennio 2014-2015-2016 (Parametro Ammi-

nistrativo)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve allegare un documento che riporti

> l'indicazione del link del sito ove è pubblicato il bilancio della società relativamente agli anni richiesti, oppure copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2014-2015-2016, riportanti l'importo complessivo dei premi dichiarati dei contratti assicurativi sottoscritti nel ramo di attività relativo al lotto/i per cui intende concorrere; il possesso del requisito in parola potrà comunque essere accertato d'ufficio dalla Stazione appaltante.

Caratteristiche tecniche delloffer-

Estratti bilanci 14 -15 -16.pdf.p7m.p7m

ta

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: GALEAZZI BRUNO; Gianluca Matteo Di Pierro

Hash(MD5-Base64): CmCYcwEnvGWOv1PeyIPbxA==

Hash(SHA-1-Hex):

640dd49f263db60325e484ed0b596b33daa45e47

Hash(SHA-256-Hex): 90363c10ae46d6cdd8d7ec908e9a8e8-

bfd9f986f9a9638a2181aab8247300415

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

4.1.15. Possesso requisito capacità tecnico professionale: svol-Nome requisito:

gimento di servizi analoghi (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve allegare un documento che ripor-

> ti l'indicazione dell'oggetto, valore, periodo di copertura, contraente pubblico o privato e indirizzo PEC del contraente a di-

mostrazione di aver stipulato, nell'ultimo triennio, per ciascun lotto per cui si intende partecipare, almeno un contratto della durata di almeno un anno avente il medesimo oggetto e valore annuale pari o superiore alla base d'asta annuale del lotto.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Dichiara_Ag Milano Filiberto - Politecnico di Milano - capa-

cità tecnicop7m

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: GALEAZZI BRUNO; Gianluca Matteo Di Pierro

Hash(MD5-Base64): dqZMbLDeAsjdnCWWycHKlw==

Hash(SHA-1-Hex):

39332006b1445c2b531835330693a561b01a828e

Hash(SHA-256-Hex): 261f3c721ceefc46a3e417271e3bc7b-

fa204ace07d3e5b704e895f4bd7572fc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: 4.1.16. Ulteriori dichiarazioni (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve produrre attraverso l'apposita ca-

sella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipa-

zione alla presente procedura di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Nome requisito: 4.2.2.1. Limite massimale per sinistro per ogni prestatore

d'opera infortunato - Requisito tecnico a video (Parametro Tec-

nico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata

tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare il massimale coperto ogni prestatore d'opera infortunato

Risposta: € 3.000.000,00

Nome requisito: 4.2.2.2. Franchigia per danni a cose in consegna e custodia (Art.

17 DANNI A COSE IN CONSEGNA – Sezione Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera – Capitolato) (Parametro

Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropria-

ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare la franchigia per danni a cose in consegna e custodia

Risposta: € 100,00

Nome requisito: 4.2.2.3. Minimo scoperto per i danni a cose di terzi in ambi-

to lavori (Art. 22 COSE IN AMBITO LAVORI – Sezione Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera – Capitolato)

(Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropria-

ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare l'accoppiata del minimo scoperto per i danni a cose di

terzi in ambito lavori

Risposta: Minimo scoperto € 500,00 ridotto a € 250,00 per i danni a co-

se di terzi che costituiscono strumento di lavoro, per ciascun

sinistro

Nome requisito: 4.2.2.4. Massimale per danni a cose di Terzi conseguenti ad in-

cendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo (Art. 11 DANNI DA INCENDIO – Sezione Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera – Capito-

lato) (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropria-

ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare il massimale per danni a cose di Terzi conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi dete-

nute a qualsiasi titolo

Risposta: € 4.000.000,00

Nome requisito: 4.2.2.5. Massimale per danni a cose in consegna e in custodia

(Art 17 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA – Sezione Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera –

Capitolato) (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropria-

ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare il massimale per danni a cose in consegna e in custodia

per ciascun sinistro.

Risposta: € 1.000.000,00

Nome requisito: 4.2.2.6. Massimale per danni a cose, inclusi i locali, trovantisi

nell'ambito di esecuzione dei lavori. (Art. 22 COSE IN AMBITO LAVORI – Sezione Responsabilità civile verso terzi e

prestatori d'opera – Capitolato) (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropria-

ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare il massimo indennizzo per danni a cose trovantisi

nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Risposta: € 500.000,00

Nome requisito: 4.2.2.7. Sottolimite al massimale per danni alle cose di terzi che

costituiscono strumento di lavoro e/o sono oggetto del lavoro stesso. (Art. 22 COSE IN AMBITO LAVORI – Sezione Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera – Capitolato)

(Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropria-

ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve

indicare il sottolimite al massimale per danni alle cose di terzi che costituiscono strumento di lavoro e/o sono oggetto del lavoro stesso.

Risposta: € 100.000,00

Nome requisito: 4.2.2.8. Sportello presso il Politecnico con "personale dedica-

to" della compagnia a cui è affidata la polizza per l'attività di assistenza nella fase istruttoria del danno e fino alla liquidazione del sinistro (v. All. Z – clausole contrattuali opzionali) (Pa-

rametro Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropria-

ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare se intende offrire un servizio di sportello presso il Politecnico con "personale dedicato" della compagnia a cui è affidata la polizza per l'attività di assistenza nella fase istruttoria del danno e fino alla liquidazione del sinistro (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali) e l'eventuale frequenza del

servizio.

Risposta: 3 ½ giornate alla settimana

Nome requisito: 4.2.2.9. Messa a disposizione di una pagina web dedicata con

aggiornamento in tempo reale (v. Allegato Z - clausole con-

trattuali opzionali) (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropria-

ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare l'eventuale messa a disposizione di una pagina web dedicata con aggiornamento in tempo reale delle informazioni relative a tutti i sinistri (v. Allegato Z – clausole contrattuali

opzionali)

Risposta: Esistenza di una pagina web dedicata a disposizione

Nome requisito: 4.2.2.10. Redazione e aggiornamento FAQ relative al contrat-

to di assicurazione e relative procedure di informazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali)

(Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropria-

ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare se si impegna alla redazione e aggiornamento di FAQ relative al contratto di assicurazione e relative procedure di informazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico (v. Allegato Z – clausole

contrattuali opzionali)

Risposta: SI aggiornamento FAQ relative al capitolato RCT/O

Nome requisito: 4.2.2.11. Rinuncia diritto di recesso ex art. 1893 cc. (Parametro

Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata

tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e

disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare se intende rinunciare al diritto di recesso ex art. 1893 cc.

Risposta: Articolo "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa

grave" non modificato

Nome requisito: 4.3.2. Allegato all'offerta economica (Parametro Economico)

Descrizione requisito:

Nell'apposito campo "Allegato all'offerta economica", l'operatore economico dovrà allegare appropriata dichiarazione, conforme alle Schede offerta allegato G 2, a pena di esclusione, debitamente compilata e firmata digitalmente. La tabella di Scheda offerta, per ciascun lotto cui si intende partecipare, deve essere compilata indicando i prezzi offerti per ciascuna voce prevista. Le celle in giallo sono modificabili e devono essere compilate, il resto del foglio non è modificabile e provvede ai calcoli automatici per definire il prezzo totale offerto, visibile nel campo "VALORE DA INSERIRE IN PIATTAFOR-MA SINTEL COME VALORE ECONOMICO OFFERTO". E' obbligatoria, a pena di esclusione dalla gara, l'indicazione di tutti i prezzi previsti nelle schede di offerta, anche ove non ricomprese nella voce "VALORE DA INSERIRE IN PIATTA-FORMA SINTEL COME VALORE ECONOMICO OFFER-TO". ATTENZIONE: il valore da inserire nel campo "Offerta economica" in SINTEL per ciascun lotto DEVE corrispondere con il valore risultante nel campo "VALORE DA INSERI-RE IN PIATTAFORMA SINTEL COME VALORE ECONO-MICO OFFERTO" della relativa scheda di offerta, a pena di esclusione per indeterminatezza dell'offerta economica.

Caratteristiche tecniche dellofferta offerta economica lotto 2.zip.p7m

Dimensioni: 174 KB

Firmatari: CARLUCCI MARCO

Hash(MD5-Base64): bcWFjHyWnHURHPIrbmg1jw==

Hash(SHA-1-Hex):

b85445c95a3df8be4175ca8a264680892da61bb2

Hash(SHA-256-Hex): b3b5c68d6f7129f0b1f87aa32c3fb40-

c6fdd2bda0aee8cd7e23c417f80f76969

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

POLITECNICO DI MILANO



PATTO DI INTEGRITA' tra gli OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI GARA INDETTE DAL POLITECNICO DI MILANO per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi

Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano.

La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell'operatore economico concorrente, comporta l'<u>esclusione dalla gara</u> a norma dell'art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell'offerta economica dell'operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all'aggiudicazione.

Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall'Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell'ambito dell'esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità.

Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:

- 1. Elenco dei partecipanti;
- 2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- 3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
- 4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
- 5. Ragioni che hanno determinato l'aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:

POLITECNICO DI MILANO

- 1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;
- 2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
- 3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell'Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
- 4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
- 5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- 6. garantisce che all'interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità:

- 1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all'offerta presentata nell'ambito della procedura di gara;
- 2. risoluzione o perdita del contratto;
- 3. escussione del deposito cauzionale;
- 4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- 5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- 6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
- 7. segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità;
- 8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante , sempre impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore.

Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell'esecuzione del contratto assegnato a seguito dell'espletamento della gara.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

IL DIRETTORE GENERALE

SOCIETA' (FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)



PROCURA SPECIALE

I sottoscritti Signori:

- GALEAZZI BRUNO nato a Milano il 20 febbraio 1969, Dirigente,
- ROLLA RICCARDO, nato ad Milano il 14.08.1959, Dirigente,

in rappresentanza di "ALLIANZ S.p.A.", con sede legale in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1 codice fiscale / partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste 05032630963, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 403.000.000,00-, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30 e 31 dello Statuto sociale, muniti degli occorrenti poteri, in nome e per conto della suddetta società conferiscono Procura Speciale alla "SEMPIONE S.R.L.", Agente Allianz S.p.A. per l'Agenzia di MILANO FILIBERTO con sede in Via Emanuele Filiberto, 11 – 20149 MILANO (MI), nelle persone dei Signori:

- CARLUCCI SANTE ANTONIO codice fiscale CRLSTN54H06F205N

- CARLUCCI MARCO codice fiscale CRLMRC62A07F205C

per rappresentare la Società nella procedura aperta indetta dal "POLITECNICO DI MILANO" (MI) per l'appalto di servizi assicurativi rischi diversi come indicato nel relativo bando (GUCE 2017/S 115-232618 del 17/06/2017) e la/o/i autorizzano/i ad inviare la domanda di partecipazione corredata della necessaria documentazione, presentare e sottoscrivere l'offerta senza modifica alcuna di quella predisposta dalla Società, stipulare con impresa di assicurazioni diversa da Allianz polizza fideiussoria a favore dell'ente appaltante che lo richieda quale condizione per la partecipazione alla gara, presenziare e partecipare a tutte le fasi di gara anche in coassicurazione e, in caso di aggiudicazione, stipulare la o le relative polizze, riscuotere e quietanzare premi e compiere tutte le altre operazioni inerenti e connesse.

By L

N. 399883 di Repertorio

Certifico io sottoscritto Dott. ERCOLE LA CIVITA, Notaio in Milano iscritto al Collegio Notarile di Milano, che i Signori:

- GALEAZZI BRUNO, nato a Milano il 20 febbraio 1969, dirigente;
- ROLLA RICCARDO, nato a Milano il 14 agosto 1959, dirigente; entrambi domiciliati per la carica in Trieste Largo Ugo Irneri n. 1, della cui identita' personale sono certo, in rappresentanza di "ALLIANZ S.P.A.", con sede legale in Trieste Largo Ugo Irneri n.1, muniti degli occorrenti poteri, hanno apposto la propria sottoscrizione alla fine della scrittura che precede in mia presenza.

Milano, via San Senatore n. 10, addì undici 11 luglio 2017 duemiladiciassette.

1 Abelly